

*Coincidenza della data di deposito del ricorso per ingiunzione e di quella di notifica dell'atto di citazione di accertamento negativo del credito*

Tribunale di Mantova, Sez. I, 25 maggio 2017. Est. Bernardi.

**Opposizione a decreto ingiuntivo - Giudizio ordinario di accertamento negativo del credito - Pendenza dei due procedimenti avanti a giudici diversi - Coincidenza della data di deposito del decreto ingiuntivo e della notifica dell'atto di citazione del giudizio di accertamento negativo del credito - Litispendenza ex artt. 643 e 39 c.p.c. - Prevenzione - Criterio discrezionale - Compimento del primo atto processuale di impulso - Iscrizione a ruolo**

*Ove coincidano la data di deposito del ricorso per ingiunzione e quella di notifica dell'atto di citazione di accertamento negativo del credito posto a fondamento del predetto ricorso, al fine di stabilire la prevenzione fra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di accertamento negativo del credito per gli effetti di cui agli artt. 643 e 39 c.p.c., occorre avere riguardo alla data di compimento del primo atto processuale di impulso e cioè alla iscrizione a ruolo.*

*(Massima a cura di Mauro Pietro Bernardi – Riproduzione riservata)*

TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova

Sezione Prima

Il Giudice Istruttore,

- letti gli atti di cui al procedimento n. 3998/16 R.G. avente ad oggetto la opposizione a decreto ingiuntivo n. 1302/16 emesso dal Tribunale di Mantova in data 27-7-2016 e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 23-5-2017 così provvede:

- esaminata l'istanza formulata da M. s.r.l. ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;

- osservato che nella stessa data (e cioè il 27-7-2016) è avvenuto il deposito del ricorso per ingiunzione da parte della società opposta, la emissione del decreto ingiuntivo e anche la notifica da parte della società opponente dell'atto di citazione (radicato avanti al Tribunale di Napoli Nord) con cui la stessa ha chiesto sia una pronuncia di accertamento negativo del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo sia una domanda di risarcimento del danno sul presupposto che la società opposta avrebbe posto in essere pratiche commerciali scorrette, in violazione degli artt. 1175, 1366, 1375, 2598 e 2043 c.c.;

- rilevato che parte opponente ha eccepito, fra l'altro, la litispendenza, la continenza ovvero la connessione fra i due giudizi e chiesto che venga riconosciuta la competenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord, quale giudice preventivamente adito (con conseguente declinazione della competenza da parte del Tribunale di Mantova) e ciò in base alla considerazione a) che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 4-8-2016; b) che la notifica del proprio atto di citazione avanti al Tribunale di Napoli era avvenuta (a mezzo pec) alle ore 9,50 del giorno 27-7-2016 laddove la società opposta non ha provato di avere depositato il ricorso per ingiunzione in un orario antecedente e c) in quanto, secondo un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di notifica di atto giudiziario in una medesima data, si dovrebbe riconoscere la competenza del giudice avanti al quale risulta essere stata fissata una data di comparizione più vicina sicché, anche in base a tale criterio, la competenza avrebbe dovuto essere riconosciuta in favore del Tribunale di Napoli Nord atteso che per la trattazione della causa era stata indicata, avanti a tale giudice, l'udienza del 12-5-2017 mentre avanti al Tribunale di Mantova (nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) quale data di prima udienza era stata fissata quella, successiva, del 18-5-2017;

- rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il comma III dell'art. 643 c.p.c. va interpretato nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto ma che gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso (cfr. Cass. 21-9-2015 n. 18564; Cass. S.U. 6-11-2014 n. 23675; Cass. 1-10-2007 n. 20596);

- rilevato pertanto che, nel caso in esame, nella stessa data (e cioè il 27-7-2016) sono avvenuti sia il deposito del ricorso per ingiunzione da parte della società opposta che la notifica da parte della società opponente dell'atto di citazione con cui la stessa ha chiesto una pronuncia di accertamento negativo del credito;

- osservato che, ai fini della determinazione della pendenza della lite, nessun rilievo può attribuirsi all'ora in cui l'adempimento (notifica della citazione/deposito del ricorso per ingiunzione) è avvenuto posto che nessuna norma fa riferimento a tale dato, venendo in considerazione unicamente il giorno;

- ritenuto che, in difetto di un preciso riscontro normativo, non possa farsi riferimento neppure al criterio costituito dalla anteriorità della data di udienza fissata per la trattazione, non potendosi sottacere, quanto nel caso di specie, che essendo lo stesso soggetto che stabilisce sia la data di udienza della citazione relativa al giudizio di accertamento negativo del credito che quella relativa alla opposizione a decreto ingiuntivo, l'adozione del predetto criterio produrrebbe il singolare effetto di attribuire ad uno dei soggetti in causa il potere di scelta del foro ove radicare il giudizio;

- ritenuto di aderire all'orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo cui, per determinare la prevenzione, si debba avere riguardo al momento del compimento del successivo primo atto di impulso processuale e cioè della iscrizione a ruolo (cfr. Cass. 11-5-2006 n. 10943);

- osservato che la iscrizione a ruolo del ricorso per ingiunzione coincide con la data di deposito dello stesso (cfr. Cass. 8-9-1992 n. 10291) laddove la iscrizione a ruolo della causa di accertamento negativo del credito radicata avanti al Tribunale di Napoli Nord è avvenuta il 23-8-2016, come risulta dalla documentazione allegata dall'opponente;

- ritenuto pertanto che il giudice preventivamente adito deve individuarsi nel Tribunale di Mantova, sicché, alla stregua di quanto previsto dall'art. 39 II co. c.p.c., è il giudice successivamente adito (e cioè il Tribunale di Napoli Nord) che dovrà dichiarare la continenza;

- considerato pertanto che, affermata la propria competenza, può pronunciarsi sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà;

- ritenuto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e che la avvenuta consegna della merce (avvenuta in più riprese fra aprile e maggio del 2016) risulta ammessa anche dalla difesa dell'opponente (pur avendo essa contestato di avere effettuato gli ordinativi e asserito di avere consentito lo scarico della merce presso i propri locali al solo scopo di non creare problemi al vettore);

- rilevato che sono stati richiesti i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.;

p.t.m.

- concede la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1302/16 emesso dal Tribunale di Mantova in data 27-7-2016;

- assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. e rinvia per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 3-10-2017 ad ore 9.00 e segg., precisandosi che l'inizio della decorrenza dei termini previsto da tale norma viene fissato al 29-5-2017.

Mantova, 25 maggio 2017.

Si comunicati.

Il Giudice Istruttore  
dott. Mauro Pietro Bernardi